



Comune di Chiuppano

C.a.p. 36010
Vicenza
C.F. e P.IVA
00336090246
PIAZZA S. DANIELE
☎ 0445/891816
☎ 0445/390089

COPIA

N°21 Reg. delib.	Ufficio competente TRIBUTI
---------------------	-------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021
---------	---

Oggi **trenta 30-06-2021** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Panozzo Giuseppe	Presente	DAL SANTO RITA	Presente
SEGALLA NADIR	Presente	DAL SANTO SERENA RITA	Presente
OSSATO ANDREA	Assente	MAINO GIAMPAOLO	Assente
SEGALLA FRANCO	Presente	SANDONA' RENATO	Assente
FEDERLE LUCA	Presente	TERZO CHIARA	Assente
Gioppo Susanna	Presente		

Presenti 7 Assenti 4

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il VICE SEGRETARIO MARCHIORI PAOLA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Panozzo Giuseppe nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Consigliere delegato dr. Luca Federle illustrando i contenuti della proposta di deliberazione.

Dopodiché il Sindaco apre la discussione che non riporta interventi.

Accertato che nessuno dei presenti vuole prendere la parola, il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
 - l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

1. **660.** *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) fino ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";*
2. **682.** *"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)"*;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 9 del 25/06/2020 e n. 28 del 29/12/2020 con la quali, rispettivamente:

1. sono state confermate le tariffe Tari 2019 anche per l'anno 2020
2. è stato approvato il Piano Economico Finanziario – PEF – per l'anno 2020;

RICORDATO CHE l'articolo 6 del D.L. 73/2021 ha stanziato 600 milioni ai comuni per il finanziamento di riduzioni della TARI per le categorie interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni antiCovid e che relativamente a tali fondi, ad oggi, non è stato ancora emanato il Decreto Ministeriale di assegnazione

puntuale di detti contributi per cui risulta impossibile deliberare in questa sede in merito a dette agevolazioni. Si dispone infatti solamente di una stima a cura dell'IFEL che quantifica provvisoriamente il trasferimento in € 14.982,00;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), modificato con propria deliberazione n. 13 in data odierna il quale, per l'anno 2021, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica, ha previsto di demandare alla Giunta Comunale l'elaborazione e l'approvazione di un piano di aiuti prevedendo delle agevolazioni tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per diverse utenze non domestiche che hanno subito un calo delle proprie attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria, determinando una riduzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 20 in data odierna con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Chiuppano e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021 - come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato dall'incaricato PC PLANET con sede a Nove (VI), soggetto incaricato di certificare il PEF del Comune di Chiuppano con determinazione del Responsabile del Servizio n° 93 del 08/04/2021- il quale PEF presenta un valore di € 238.840,51 di cui parte variabile pari ad € 143.711,11 e parte fissa pari ad € 95.129,39;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, il quale prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 i quali prevedono che:

1. a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
2. detto canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA);

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il

28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%” (aliquota confermata dal Decreto Presidente Provincia n. 99 del 22/10/2020)”;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell’Autorità;

PRESO ATTO che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l’approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell’atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabili di servizio ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

CON I SEGUENTI VOTI espressi nelle forme di legge:

PRESENTI N. 7 VOTANTI N. 7 ASTENUTI N. //

FAVOREVOLI N. 7 CONTRARI N. //

DELIBERA

- 1) **di approvare**, come riportato nell’allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche (ALLEGATO A);
- 2) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario 2021;
- 3) **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- 4) di trasmettere** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;
- 5) di dichiarare**, con la seguente separata votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000:

PRESENTI N. 7

VOTANTI N. 7

ASTENUTI N. //

FAVOREVOLI N. 7

CONTRARI N. //

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Panozzo Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL VICE SEGRETARIO
MARCHIORI PAOLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-06-21

Il Responsabile del servizio
F.to Zordan Orietta

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-06-21

Il Responsabile del servizio
F.to Zordan Orietta

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del 30-06-2021

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO
2021**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 378.

COMUNE DI CHIUPPANO li 13-07-
2021

L' INCARICATO

Alfidi Luigi

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del 30-06-2021

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO
2021**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI CHIUPPANO li 13-07-
2021

L'INCARICATO

Alfidi Luigi

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE DI CHIUPPANO

Relazione Tariffe 2021

IL PIANO TARIFFARIO

1-Piano Tariffario – Premessa

La variazione dei costi da un anno di esercizio all'altro comporta una redistribuzione del carico impositivo tra le utenze domestiche e non domestiche e tra le diverse classi di utenza.

La distribuzione del carico impositivo è influenzato da diversi elementi quali:

- ✚ composizione dei costi totali di gestione;
- ✚ ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche;
- ✚ combinazione dei coefficienti adottati per le diverse tipologie di utenza;

dove le scelte effettuate per ciascuna utenza si riflettono sull'intera popolazione.

Ulteriore elemento di variazione è costituito dal vincolo di copertura dei costi di gestione; in particolare la tariffa binomia a regime deve coprire tutti i costi, rispettando la seguente equivalenza:

$$T_n = (CG+CC)_{n-1} (1+I_{pn}-X_n) + CK_n \quad (1)$$

dove tali simboli rappresentano:

- **T_n** Totale delle entrate tariffarie di riferimento
- **CG_{n-1} CSL+CRT+CTS+CRD+CTR+AC**
Costi servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell'anno precedente
- **CC_{n-1} CARC+CGG+CCD**
Costi comuni imputabili alle attività di gestione dell'anno precedente
- **I_{pn}** Inflazione programmata per l'anno di riferimento
- **X_n** Recupero di produttività per l'anno di riferimento
- **CK_n** Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

Come appare evidente da questa rapida elencazione il piano tariffario conseguente dipende dall'interazione di tutti i fattori sopra indicati e, più in generale, dal modello gestionale adottato e dal peso (numerosità e superficie totale occupata), di ciascuna tipologia di utenza.

2-Piano Tariffario – Costi, criteri di ripartizione e coefficienti

Lo schema seguente riporta il dettaglio dei costi attribuiti a ciascuna macrocategoria di utenza considerando il 100% di copertura comprensiva di IVA:

Ripartizione produzione dei costi per l'anno 2021		
Costi Montante Tariffario IVA inclusa		
	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Costi Fissi	€ 94.187,63	€ 37.543,32
Costi Variabili	€ 76.223,10	€ 30.382,63
Totale Costi Domestici e Non Domestici	€ 170.410,73	€ 67.925,95
Totale	€ 238.336,68	
% Ripartizione costi fissi	71,50%	28,50%
% Ripartizione costi variabili	71,50%	28,50%

3-Determinazione tariffe utenze domestiche anno 2021

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche:

TIPO UTENZA	COMPONENTI	N°	SUPERFICIE TOTALE	Ka	Kb	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile (€)
RESIDENTI	1 Componente	299	42682	0,8	0,85	0,342236 €	34,841 €
RESIDENTI	2 Componenti	317	49277	0,94	1,6	0,402127 €	65,584 €
RESIDENTI	3 Componenti	203	31801	1,05	2,05	0,449184 €	84,029 €
RESIDENTI	4 Componenti	157	26713	1,14	2,6	0,487686 €	106,574 €
RESIDENTI	5 Componenti	38	7514	1,23	3,2	0,526187 €	131,168 €
RESIDENTI	6 Componenti	17	2815	1,3	3,65	0,556133 €	149,613 €
NON RESIDENTI	1 Componente	174	20783	0,8	0,85	0,342236 €	34,841 €
GARAGE	1 Componente	341	11409	0,8	0	0,342236 €	- €
GARAGE	2 Componenti	313	11933	0,94	0	0,402127 €	- €
GARAGE	3 Componenti	199	6874	1,05	0	0,449184 €	- €
GARAGE	4 Componenti	158	5976	1,14	0	0,487686 €	- €
GARAGE	5 Componenti	39	1406	1,23	0	0,526187 €	- €
GARAGE	6 Componenti	15	587	1,3	0	0,556133 €	- €

4-Determinazione tariffe utenze non domestiche anno 2021

In base ai costi individuati ed al ruolo rifiuti attualmente in uso vengono di seguito evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze non domestiche

Cat	Descrizione categoria	N° Utenze	Superficie tot.	Kc	Kd	Quota Fissa	Quota Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2	642	0,4	3,28	0,428215 €	0,374251 €
2	Cinematografi e teatri	0	0	0,3	2,5	0,321161 €	0,285253 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	55	6786	0,51	4,2	0,545974 €	0,479224 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2	636	0,76	6,25	0,813608 €	0,713132 €
5	Stabilimenti balneari	0	0	0,38	3,1	0,406804 €	0,353713 €
6	Esposizioni, autosaloni	1	142	0,34	2,82	0,363982 €	0,321765 €
7	Alberghi con ristorante	0	0	1,2	9,85	1,284644 €	1,123895 €
8	Alberghi senza ristorante	2	128	0,95	7,76	1,017010 €	0,885424 €
9	Case di cura e riposo	1	386	1	8,2	1,070536 €	0,935629 €
10	Ospedale	3	222	1,07	8,81	1,145474 €	1,005230 €
11	Uffici, agenzie, studi professionali	21	2596	1,07	8,78	1,145474 €	1,001807 €

12	Banche ed istituti di credito	0	0	0,55	4,5	0,588795 €	0,513455 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	16	3999	0,99	8,15	1,059831 €	0,929924 €
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3	285	1,11	9,08	1,188295 €	1,036038 €
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2	120	0,6	4,92	0,642322 €	0,561377 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0	1,09	8,9	1,166885 €	1,015499 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	8	526	1,09	8,95	1,166885 €	1,021204 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	10	1753	0,82	6,76	0,877840 €	0,771323 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5	214	1,09	8,95	1,166885 €	1,021204 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	25	18029	0,38	3,13	0,406804 €	0,357136 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	16	1710	0,55	4,5	0,588795 €	0,513455 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3	797	5,57	45,67	5,962888 €	5,210995 €
23	Mense, birrerie, amburgherie	0	0	4,85	39,78	5,192102 €	4,538940 €
24	Bar, caffè, pasticceria	12	924	3,96	32,44	4,239324 €	3,701438 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6	638	2,02	16,55	2,162484 €	1,888372 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0	1,54	12,6	1,648626 €	1,437673 €
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al t.	2	195	7,17	58,76	7,675746 €	6,704578 €
28	Ipermercati di generi misti	0	0	1,56	12,82	1,670037 €	1,462775 €
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	0	3,5	28,7	3,746878 €	3,274700 €
30	Discoteche, night club	0	0	1,04	8,56	1,113358 €	0,976705 €